



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 209 DEL 04/11/2021

PROT. N. 29864

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI AL DI FUORI DELLA CASA COMUNALE
-----------------	---

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vice Sindaco	SI
GELATI LUIGI	Assessore	SI
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	SI
PIGNATTI MANUEL	Assessore	NO

Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione vuole:

- dare la possibilità ai cittadini di sposarsi anche in strutture private idonee ubicate sul territorio comunale atte ad accogliere eventi e manifestazioni di vario genere ove sia possibile anche imbandire e consumare il relativo pranzo nuziale;
- raccogliere e verificare le richieste di strutture private ubicate all'interno del territorio comunale che si occupano dell'organizzazione di feste nuziali (pranzi di nozze e tutto quello che ruota intorno all'evento matrimonio) e vogliano che la cerimonia si celebri in quel contesto;

VISTI:

- L'art. 106 c.c. (Della celebrazione del matrimonio) stabilisce che "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione".

- L'art. 3 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Uffici separati) prevede che "1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto".

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali con nota di trasmissione prot. n. 2803 in data 06/11/2013 ha chiesto il parere del Consiglio di Stato <se, in base a tale quadro normativo, tenuto conto della prassi positiva seguita dagli uffici dello stato civile, sia legittima la celebrazione di matrimoni al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica. Militerebbero in favore della soluzione favorevole i valori costituzionali sottesi all'istituto matrimoniale (artt. 29 e 30 Cost.) ed alle autonomie locali (artt. 5, 114 Cost.), in relazione all'evoluzione del costume e della società, che ha attenuato la sacralità della celebrazione, avvicinandola alla "mondanità">.

PRESO ATTO che sulla base di tali presupposti normativi il Consiglio di Stato -Sezione I con parere n. 196/14 in data 22/01/2014, ha evidenziato come nella sensibilità collettiva, non solo in Italia ma nell'intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima o sacrale, ma anche mondana, e tale da sottrarsi – quanto meno con riguardo al luogo – al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione. D'altra parte, l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale. Si aggiunga, che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro unione. Sotto questo profilo l'art. 106 c.c. appare doversi interpretare in maniera sistematica. Viene in soccorso il citato art. 3 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, applicabile anche alla funzione di celebrazione del matrimonio, in assenza di qualsiasi indice – letterale o sistematico – di segno contrario. **Il problema che si pone attiene, dunque, all'estensione della facoltà prevista da tale disposizione**, contenuta in un regolamento di delegificazione, nell'interpretazione della fonte primaria. La soluzione accolta dalla prassi, riportata nella pubblicazione "Massimario dello Stato civile", curata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici costituita presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, è nel senso di ammettere la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), purché stabilmente destinati alle celebrazioni. Sarebbe quindi impedita la celebrazione in quei siti che, per la loro attrattiva estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a meno che il

Comune ne abbia l'esclusiva disponibilità e li riservi alle celebrazioni, così però, di fatto, sottraendoli all'utenza. Ad avviso della Sezione tale soluzione rappresenta il livello minimo di permissione alle celebrazioni extramurarie, senza che al riguardo occorra forzare il testo delle disposizioni richiamate, essendo sufficiente un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica. "Casa comunale" può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile. Ciò su cui occorre riflettere sono i requisiti di esclusività e continuità della destinazione, che, se intesi in termini assoluti, sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza. **A tal riguardo il Consiglio di Stato ritiene che sia possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale.** Ciò perché a rilevare – oltre, ovviamente, alla definizione preventiva della destinazione – è la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi. In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività.

VISTA la Circolare n. 10/14 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici Ufficio II – Stato Civile;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 27 del 14/02/2003, che da indicazioni alla celebrazione dei matrimoni civili;
- n. 247 del 15/12/2006, che individua il Teatro "G:VERDI" , come luogo di celebrazione dei matrimoni civili;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 24/05/2010, che da ulteriori indirizzi per lo svolgimento dei matrimoni civili e determina nuove tariffe;
- n. 113 del 23/05/2011, che individua anche la celebrazione dei matrimoni nel cortile/giardino del Municipio, nello specifico nell'area in prossimità dell'aiuola fiorita, o scegliendo una localizzazione che non sia di intralcio ai cittadini utenti della sede municipale estranei al matrimonio;
- n. 115 del 19/05/2016 e n. 171 del 17.09.2016 che dettano disposizioni organizzative per la celebrazione dei matrimoni civili al Foro Boario posto in frazione Grazie;
- n. 28 del 27/01/2017 che dettano disposizioni organizzative per la celebrazione dei matrimoni civili e utilizzo del servizio di diretta streaming;
- n. 33 del 28/02/2019 che detta disposizioni organizzative per la celebrazione dei matrimoni civili – utilizzo dello streaming – determinazione delle tariffe;

EVIDENZIATO che al Comune di Curtatone, prima della pandemia Covid-19, erano giunte richieste riguardanti la possibilità di celebrare matrimoni in luoghi diversi dalla Casa comunale da parte di strutture private;

CONSIDERATO che il Comune di Curtatone intende ampliare la possibilità di celebrazione di matrimoni compatibilmente con quanto deciso dal succitato parere n. 196/14 in data 22/01/2014 del Consiglio di Stato sez. I;

RITENUTO di procedere affinché vengano predisposti tutti gli atti ad autorizzare e a rendere effettivi la celebrazione dei matrimoni fuori dalla sede comunale in strutture private che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti; alla luce del parere n. 196/14 in data 22/01/2014 del Consiglio di Stato sez. I;

PRESO ATTO:

- 1) della competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;
- 2) dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000 e della sua necessità in quanto si concretizzi in breve tempo la procedura che consentirà ad autorizzare e a rendere effettivi la celebrazione dei matrimoni fuori dalla sede comunale in struttura private che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi Demografici e Cimiteriali affinché provveda:

- a) a raccogliere le candidature delle strutture private che aspirino a diventare luoghi dove vi si possano celebrare matrimoni fuori dalla sede comunale;
- b) a verificare insieme a due Ufficiali di Stato Civile che i suddetti luoghi/strutture di cui alla lettera a) abbiano di valenza culturale-storica ed estetica come disposto dal succitato parere n. 196/14 in data 22/01/2014 del Consiglio di Stato sez. I;
- c) fissi i periodi (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o comunque, non occasionale;

2. Di stabilire che il personale dipendente che si occuperà delle suddette celebrazioni in luoghi fuori dalla Sede comunale sia opportunamente incentivato;

3. Data l'urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rossella Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 09/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 – del T.U. dell'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rossella Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19/11/2021 :

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 09/11/2021 al 24/11/2021 senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rossella Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti